





LE RETI DI IMPRESA




**Regione Campania
Napoli 16 Giugno 2015**

Evoluzione normativa



Cosa è il contratto di rete



Le parti del contratto

REQUISITO SOGGETTIVO



- imprenditori
- iscrizione Registro Imprese

PARTECIPANTI



- anche solo due imprese
- no limiti di forma giuridica, dimensione
- no limiti territoriali
- no limiti merceologici

STRUTTURA APERTA




- requisiti di accesso alla rete
- procedure decisionali da adottare

Obiettivi strategici

- Ai sensi del comma 4 ter dell'art. 3 D.L. 5/2009 e s.m.i.:
“...accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato...”



Obiettivi strategici



Obblighi

- *“...a tal fine (gli imprenditori) si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.*



Il contratto di rete deve prevedere:

- un programma comune (diritti + obblighi di ciascun partecipante + modalità di realizzazione dello scopo comune)
- una collaborazione

Il contratto di rete può prevedere anche:

- lo scambio di informazioni;
- lo scambio di prestazioni;
- l'esercizio in comune di una o più attività

**condivisione delle attività
realizzazione di tali attività “in collaborazione”**

Programma Comune di Rete


contenuti:

- ✓ enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante;
- ✓ le modalità di realizzazione dello scopo comune;
- ✓ qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali delle imprese aderenti alla rete, e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo;
- ✓ regole di gestione del fondo medesimo (se previsto).


Le attività devono essere funzionali agli obiettivi!

Fondo patrimoniale

Il contratto deve prevedere



**la misura e criteri di valutazione
dei contributi iniziali e degli
eventuali contributi successivi**



**regole di gestione del fondo
medesimo**

**Applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni
ex artt. 2614 e 2615, comma 2 c. c.**

Fondo patrimoniale (art. 2614 e 2615, secondo comma c.c.)

- per la durata del contratto di rete le imprese retiste non possono chiedere la divisione del fondo;
- i creditori particolari delle imprese retiste non possono far valere i propri diritti sul fondo medesimo;
- per le obbligazioni assunte dall'O.C. per conto di singole imprese retiste, queste ultime rispondono in solido con il fondo patrimoniale, in caso di insolvenza nei rapporti tra i retisti il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle rispettive quote;
- “..in ogni caso..” il fondo patrimoniale comune risponde delle obbligazioni contratte dall' O.C. in relazione al programma di rete;
- i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.



Autonomia al fondo patrimoniale



Limitazione della responsabilità

Il contratto deve prevedere

nome, ditta, ragione o denominazione sociale del soggetto prescelto a svolgere l'incarico per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso

poteri di gestione e di rappresentanza

regole eventuale sostituzione

Mandato con Rappresentanza

O.C. agisce per conto ed in nome delle imprese contraenti sulla base del potere di gestione e di rappresentanza conferito nel contratto;



gli effetti giuridici (e tributari) delle attività poste in essere dall'O.C. si **riflettono automaticamente** nella sfera giuridica delle singole imprese.



Mandato senza Rappresentanza

O.C. agisce per conto, ma non in nome, delle imprese contraenti sulla base del potere di gestione conferito nel contratto;



gli effetti giuridici (e tributari) delle attività poste in essere dall'O.C. **non si riflettono automaticamente** nella sfera giuridica delle singole imprese.



Organo Comune

Modelli organizzativi

La natura eventuale dell'istituzione dell'Organo Comune, introduce due modelli:

**Modello senza Organo
Comune**

COMUNE

**Modello con Organo
Comune**

COMUNE

Modelli organizzativi

Organo Comune
onnicomprensivo

Organo Comune
onnic.vo «con soglia»

Organo Comune
pluripersonale «ristretto»

modello
monocratico

Tipologie di reti

Al comma 4-ter D.L. 5/2009 e s.m.i. :

“il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa..”

Al comma 4-quater:

“se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, la rete acquista soggettività giuridica”

 **rete - contratto**  **Nuova collaborazione**

 **rete - soggetto**  **Nuovo soggetto**

RETE CONTRATTO

Assenza di autonoma soggettività giuridica e fiscale

- ✓ gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridiche-soggettive dei partecipanti alla rete;
- ✓ il fondo comune, se esistente, costituisce un complesso di beni e diritti destinato alla realizzazione del programma di rete;
- ✓ i rapporti tra gli imprenditori partecipanti al contratto di rete e l'organo comune sono riconducibili alla figura del mandato con rappresentanza.

Profili tributari:

- ✓ l'adesione al contratto di rete non comporta l'estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all'accordo, né l'attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso (circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011)
- ✓ obbligo di fatturare da parte delle singole imprese e alle singole imprese, le operazioni attive e passive poste in essere dall'organo comune
- ✓ ciascuna impresa aderente alla rete farà concorrere alla formazione del proprio risultato di periodo i costi che ha sostenuto e i ricavi che ha realizzato per l'attuazione del programma di rete

(circolare n. 20/E Agenzia delle Entrate)

RETE SOGGETTO

La rete soggetto è un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario...

esprime una propria forza economica ed è in grado di realizzare, in modo unitario e autonomo, il presupposto di imposta

(circolare n. 20/E Agenzia delle Entrate)

Rete Contratto

- i soggetti contraenti stipulano un contratto avente effetti obbligatori tra le parti;
- qualora esistente, l'Organo Comune agisce quale mandatario dei soggetti contraenti;
- qualora esistente, il Fondo patrimoniale rappresenta un complesso di beni su cui insistono una serie di diritti dei soggetti contraenti;
- la rete non acquisisce soggettività giuridica, dunque non è capace di essere titolare di posizioni giuridiche soggettive proprie né civilistiche né tributarie (anche se può esserle attribuito il codice fiscale).

Rete Soggetto

- i soggetti contraenti stipulano un contratto avente effetto costitutivo di un nuovo soggetto giuridico;
- l'Organo Comune agisce quale organo della rete;
- il Fondo patrimoniale rappresenta il patrimonio proprio della rete;
- la rete acquisisce soggettività giuridica attraverso l'iscrizione come posizione autonoma nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione ha sede.

Rete di Imprese

Adesione di nuove imprese

Al comma 4-ter, art. 3 D. L. 5/2009 il contratto di rete deve recare:

- l'indicazione “ ..di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva.. ”
- “ ...le modalità di adesione di altri imprenditori... ”

Al comma 4-quater , art. 3:

“le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica.. ”

Adesione di nuove imprese

Modalità del procedimento di adesione:

- aspetti riguardanti le qualità del soggetto «aspirante»
- aspetti riguardanti le modalità di presentazione della richiesta di adesione
- aspetti riguardanti la valutazione della richiesta di adesione



**Formalizzazione
(comma 4-quater, art.3)**

Assunzione delle decisioni e modifiche del contratto di rete

Ai sensi della lettera f) comma 4-ter, art.3, il contratto di rete deve indicare:

“le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo...”



Decisioni Operative

«...se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo”.



Decisioni Modificative



Formalizzazione
(co. 4 quater, art.3)



Cause facoltative di recesso

Alla lett. d), comma 4-ter , art 3, il contratto di rete deve indicare:

“..se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo.”

Ipotesi di recesso:

- recesso ad nutun
- recesso per giusta causa
- esclusione

Disciplina della fattispecie:

- eventuali obblighi di preavviso o di motivazione
- termini e procedure collegati alla dichiarazione del recedente
- individuazione del soggetto cui indirizzare la dichiarazione di recesso
- cause che ne legittimano l'adozione e attribuzione del potere deliberativo (esclusione)

Applicazione dei principi generali in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo

- **art. 1420 (Nullità del contratto plurilaterale):** *“Nei contratti con più di due parti in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una solo delle parti non importa la nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze considerarsi essenziale”*
- **art. 1459 (Risoluzione del contratto plurilaterale):** *“Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”*
- **art. 1466 (Impossibilità nel contratto plurilaterale):** *“Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa lo scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.”*

Nel caso di inadempimento da parte di un'impresa degli obblighi su di essa gravanti, in ragione dell'appartenenza alla rete, le altre imprese possono chiedere la risoluzione del contratto limitatamente all'impresa inadempiente



Nel caso in cui la prestazione rimasta inadempita sia da considerarsi “essenziale” la risoluzione investe l'intero contratto, determinandone lo scioglimento nei confronti di tutte le imprese partecipanti alla rete


Durata della rete

LIBERA



Sufficiente a raggiungere gli obiettivi strategici

Il Contenuto del Contratto



“Contratto di Rete Agricolo”

Ai sensi dell’art. 1 bis comma 3 del DL 91/2014:

Per le imprese agricole definite come piccole e medie (Reg. C.E. n. 800/2008 della Comm. 6 agosto 2008) nei contratti di rete formati da imprese agricole singole e associate la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

Innovativa previsione fortemente voluta da Confagricoltura che agevola il contratto di rete attraverso una disciplina più mirata per le imprese agricole.

Chi può stipulare il «contratto di rete agricolo»

- ✓ il contratto di rete può esser stipulato da imprese agricole piccole e medie, cioè quelle che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro.
- ✓ deve essere formato da sole imprese agricole, singole o associate, di cui all'art. 2135 c.c.
- ✓ La norma trova applicazione a favore di tutte le imprese agricole.

Oggetto del contratto

- ✓ **Collaborazione nella forma dell'esercizio in comune di una o più attività agricole**

- ✓ **Le imprese agricole:**
 - a) sulla base di un **programma di rete** condiviso: diritti ed obblighi + attività delle imprese
 - b) si obbligano ad **esercitare in comune delle attività**: integrazione + cooperazione
 - c) per la realizzazione di una **produzione agricola comune**: cioè quella organizzata in forma imprenditoriale derivante dall'esercizio in comune di attività dirette alla realizzazione di prodotti agricoli individuati dalle imprese nel contratto
 - d) che favorisca la **crescita imprenditoriale**: innovazione e competitività

«Contratto di rete agricolo»

Contratto di rete

- due o più imprese agricole
- innovazione e competitività

Programma comune

- Diritti ed obblighi assunti da ciascun partecipante
- Attività che le imprese si impegnano reciprocamente a svolgere, dirette alla realizzazione di prodotti agricoli comuni al cui processo produttivo hanno partecipato e contribuito

Prodotto agricolo comune

- attribuito a ciascun contraente a titolo originario
- ripartito fra i contraenti in natura secondo quote stabilite dal contratto di rete

Forma e pubblicità

- Atto pubblico o scrittura privata autenticata (rete contratto-rete soggetto);
- Atto firmato digitalmente a norma degli artt. 24 o 25 C.A.D.;
- Atto firmato digitalmente a norma dell'art 25 C.A.D. (rete soggetto);
- Atto sottoscritto digitalmente dalle imprese contraenti e sottoscrizione digitale dell'Associazione di categoria (solo settore agricolo);
- Iscrizione nella sezione del Registro Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante (rete contratto);
- L'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritta a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari;
- Iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede (rete soggetto);

In difetto di iscrizione il contratto è inefficace

Forma e pubblicità

- ✓ Ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo (*Legge 221/2012, di conv. con mod. del D.L. 179/2012*)
- ✓ **Contratto di rete in modalità informatica:** firma digitale Imprese agricole + firma digitale e assistenza delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. (*Circolare MISE n. 120618 del 16/07/2013*)
- ✓ **Contratto di rete in modalità informatica** anche per le «reti» ove le attività delle imprese, pur non consistendo in una attività direttamente di esercizio agricolo, sia “*..strumentale ed ancillare all’agricoltura...*” (*Circolare MISE n. 104434 del 04/06/2014*).

Forma e pubblicità

- ✓ Ai fini degli adempimenti pubblicitari il contratto di rete, se non «redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata deve essere redatto «per atto firmato digitalmente a norma degli artt. 24 o 25 del codice di cui al d.lgs. 82/2005 e succ. mod., da ciascun imprenditore o legale rapp.te delle imprese aderenti» e in questo caso deve essere trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
(L. 134/2012 di conv. con modif. del D.L. 179/2012).
- ✓ Il Ministero della Giustizia ha adottato il regolamento per la tipizzazione del modello standard ai fini della trasmissione del contratto di rete al Registro delle Imprese.
(D.M. 122/2014 pubblicato in G.U. n. 196 del 25 agosto 2014).

Confronto con altre forme di aggregazione

La RETE è:

- ✓ una forma associativa leggera, che permette alle aziende di unirsi attorno ad un progetto comune mantenendo completa indipendenza;
- ✓ finalizzata ad una alleanza strutturale, quindi non episodica (es. ATI), tutta centrata in iniziative che hanno l'esplicito obiettivo di incrementare la competitività delle aziende coinvolte;
- ✓ una forma di aggregazione meno impegnativa, rispetto al caso di un consorzio, dove non è richiesta l'unificazione di una parte del proprio business con la conseguente rinuncia all'autonomia imprenditoriale;
- ✓ a differenza di un distretto industriale, è regolamentata in modo preciso e può coinvolgere imprese in luoghi diversi e specializzazione diverse;
- ✓ pone le imprese aderenti su un piano di parità;
- ✓ la causa è lo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Caratteristiche e Vantaggi

- ✓ non è richiesto un numero minimo di partecipanti;
- ✓ non ci sono limiti dimensionali o restrizioni merceologiche;
- ✓ è un contratto aperto con possibilità di adesione di nuove imprese successivamente alla sua sottoscrizione;
- ✓ ogni impresa aderente può recedere liberamente dal contratto.
- ✓ le imprese aderenti mantengono indipendenza e autonomia decisionale;
- ✓ condivisione di Know-how in tempi rapidi e con costi e rischi contenuti;
- ✓ ampliamento della gamma di beni e servizi offerti;
- ✓ abbassamento dei costi di produzione;
- ✓ impiego del distacco del personale;
- ✓ assunzione congiunta del personale;
- ✓ priorità nei PSR;
- ✓ ingresso in nuovi mercati a livello internazionale....



Maria Cristina D'Arienzo
Reti di Impresa
mc.darienzo@confagricoltura.it

Grazie per l'Attenzione

